

Statuto

dell'Associazione

19 articoli che approfondiscono gli
aspetti legali, economici e gestionali
dell'Associazione.

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita una associazione denominata “PLANET LIFE ECONOMY FOUNDATION” in forma abbreviata “PLEF” (di seguito la “Associazione”).

1.2 L'associazione una volta iscritta nel registro Unico degli Enti di Terzo Settore, si impegna, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 117/2017, ad assumere nella propria denominazione la qualifica di “Ente del Terzo Settore” o “ETS” che ne costituirà peculiare segno distintivo e a tale scopo verrà inserita negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

2.1 La Associazione ha sede legale in Milano.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo con le maggioranze di cui all'articolo 10 del presente statuto.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa secondo regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 3

Scopo e attività

3.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'Associazione intende studiare, definire e promuovere la “Planomia” ossia la scienza che studia la condotta umana finalizzata al mantenimento della vitalità del Pianeta con il corretto impiego di mezzi scarsi, compatibili e sostenibili.

L'associazione si propone, quindi, di studiare e definire un'originale disciplina volta a promuovere strategie d'impresa rispettose dei vincoli di sostenibilità ambientale, sociale ed economica finalizzate sia alla costruzione di valore per l'impresa profit o non profit, sia al miglioramento del benessere della comunità di riferimento.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione intende operare in via prevalente nei settori di cui all'art. 5, lett. d), e), g), h), i), k), del D.Lgs. 117/2017 svolgendo le seguenti attività:

- a) organizzare e promuovere corsi, convegni, forum, eventi ed iniziative di carattere culturale, educativo, di informazione e formazione sulle tematiche connesse alle finalità dell'Associazione;
- b) favorire il networking tra i propri associati e i portatori d'interesse istituzionali e non con cui l'associazione si interfaccia;
- c) svolgere e favorire la ricerca di base e applicata nelle imprese, nelle comunità e in rapporto con le istituzioni accademiche private e pubbliche, così come con amministrazioni pubbliche sovranazionali, nazionali, regionali e locali;
- d) definire protocolli di ricerca, convenzioni accademiche e partecipare a bandi internazionali e nazionali intervenendo nel sistema d'impresa coinvolte sui capitali naturali e relazionali riferiti all'ecosistema, al paesaggio ed al patrimonio culturale di riferimento

- e) realizzare interventi di rigenerazione territoriale;
- f) realizzare e promuovere progetti coerenti agli scopi dell'associazione;
- g) realizzare pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura, afferenti agli scopi della Associazione.

3.2 L'Associazione può compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi nonché svolgere attività diverse da quelle di interesse generale secondarie e strumentali rispetto alle prime. In particolare, l'Associazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare, realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura, anche con modalità innovative, attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Associazione;
- f) stipulare convenzioni di gemellaggio con enti profit e non profit con finalità convergenti e reciprocità di collaborazioni non onerose regolate da convenzioni ad hoc.
- g) svolgere attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti di cui all'art.6 del D.Lgs 117/2017 e successivi decreti.

3.3 L'Associazione può avvalersi di volontari, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 117/2017, nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro dei volontari ed assicurati ai sensi dell'articoli 18 del D.Lgs 117/2017, una volta che l'Associazione sarà iscritto al Registro Unico degli Enti di Terzo Settore.

Articolo 4

Soci

4.1 Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e coloro che, condividendone le finalità, facciano richiesta al Consiglio Direttivo di ammissione all'Associazione in qualità di Soci Sostenitori (per i soggetti giuridici) e Soci Ordinari (per le persone fisiche).

L'adesione di soggetti giuridici è accolta dal Consiglio Direttivo nella persona indicata dal rappresentante legale.

4.2 L'ammissione all'Associazione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei Soci. Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione all'Associazione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che

delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art.4.7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

4.3 Il Consiglio Direttivo può nominare come Soci Onorari quelle persone o enti che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

4.4 Gli associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti e doveri, fatto salvo quanto disposto in relazione alle quote nel successivo 4.5.

4.5 Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo e potrà essere differenziata a seconda delle categorie degli associati, pur sempre nel rispetto del principio di parità di trattamento e di diritti degli associati appartenenti alla medesima categoria. Il Consiglio Direttivo, alle condizioni e ai limiti contenuti in un apposito regolamento deliberato dall'Assemblea, potrà altresì esonerare dal pagamento della quota i Soci Sostenitori od Ordinari che per l'annualità mettono a disposizione in termini volontari e gratuiti i loro servizi a favore dell'Associazione.

Le quote versate non sono in alcun modo restituibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'Associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.

4.6 Tutti i Soci (Sostenitori, Ordinari e Onorari) hanno diritto di voto e sono invitati ad impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per i soci.

La qualità di socio deve risultare da apposito registro tenuto dal Segretario Generale e curato dal Consiglio Direttivo.

4.7 La qualità di associato si perde nei seguenti casi:

- per decesso;
- per estinzione, determinata a qualsiasi titolo; apertura di procedure di liquidazione; fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
- per esclusione; l'esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per tre mesi; è deliberata dall'assemblea nel caso di violazione delle norme etiche o statutarie;
- per decadenza; la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna del socio per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'Associazione.

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con PEC e/o in mancanza con lettera raccomandata.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

Articolo 5

Diritti e doveri dei soci

5.1 I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente;
- di recedere in qualsiasi momento;

- di candidarsi per le cariche associative.

5.2 I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad aderire e rispettare i principi sanciti nel Manifesto, nella Carta dei Valori e nel Codice etico dell'Associazione;
- a versare la quota associativa annuale ai sensi del precedente articolo 4.5;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

Articolo 6

Patrimonio

6. Il Patrimonio della Associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione versato dai soci;
- b) dai beni immobili acquistati dall'Associazione;
- c) dalle contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio;
- d) da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- e) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi ma allocati come fondi di riserva.

Articolo 7

Entrate

7. La Associazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le quote associative e i contributi dei soci;
- c) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Associazione per sviluppi di progetti connessi al raggiungimento del suo scopo;
- d) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;
- e) i proventi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs 117/2017;
- f) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 8

Organi dell'Associazione

8. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vicepresidente Vicario;
- d) se nominato, l'Organo di Controllo.

Articolo 9

Assemblea

9.1 L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di convocare una seconda assemblea entro fine novembre per la presentazione del preconsuntivo dell'anno in chiusura e del previsionale del nuovo anno.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

9.2 Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni socio a mezzo di messaggio di posta elettronica, a condizione che venga garantita la prova dell'avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

9.3 Ogni socio (maggiore di età) ha diritto di voto dal momento della sua ammissione.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

9.4 Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

9.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente Vicario da persona nominata dall'assemblea, assistito dal Segretario Generale o da un segretario, eletto dall'assemblea.

9.6 In prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto.

Per le assemblee convocate ai fini delle deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le assemblee convocate ai fini delle deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le votazioni delle assemblee avvengono in modo palese salvo per le elezioni dei candidati agli incarichi sociali.

9.7 Delle riunioni delle assemblee si redige verbale firmato dal presidente e dal segretario della riunione.

9.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo con criteri di ripartizione rappresentativa, i componenti dell'Organo di Controllo o il soggetto

incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 dello statuto;

- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio di previsione e successive revisioni delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera l'eventuale utilizzo del Fondo di Dotazione e la sua conseguente ricapitalizzazione.
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 10

Consiglio Direttivo

10.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri nominati dall'assemblea tra i soci in modo da garantire la rappresentanza delle categorie dei soci Sostenitori e dei Soci Ordinari, che restano in carica tre esercizi, e scadono con l'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

10.2 Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, gli altri possono sostituirli. La nomina deve essere ratificata dall'assemblea.

I consiglieri, così nominati, restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

10.3 Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito a mezzo di messaggio di posta elettronica, a condizione che venga garantita la prova dell'avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante messaggio di posta elettronica a condizione che venga garantita la prova dell'avvenuta ricezione, da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

10.4 Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

10.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati dell'eventuale votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

10.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza personale e non per delega di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il voto

di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige verbale firmato dal presidente della riunione e dal soggetto verbalizzante.

10.7 Il Consiglio Direttivo si riunisce in base ad un calendario predefinito e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario o, se anche lui assente, dalla persona designata dagli intervenuti.

10.8 Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente e il Vicepresidente Vicario, che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.

Articolo 11

Poteri del Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione con la predisposizione di piani annuali da sottoporre all'assemblea, impegnandosi, ad approvazione ottenuta, per la loro realizzazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi soci e associati e adottare i provvedimenti di decadenza;
- d) redigere bilanci preventivi, di revisione e consuntivi;
- e) redigere i regolamenti e norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- f) acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- h) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dai soci e le modifiche dello statuto;
- i) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie a favore dell'Associazione;
- l) decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
- m) costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;
- n) nominare il Segretario Generale;
- o) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
- p) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sugli scopi dell'Associazione;
- q) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

11.2 Il Consiglio può nominare responsabili di delegazioni territoriali, responsabili di progetti e rappresentanti dell'Associazione in gruppi di lavoro esterni, procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

11.3 Gli amministratori, se l'associazione sarà iscritta al registro Unico del Terzo settore, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione in detto Registro indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Articolo 12

Presidente e Vicepresidente Vicario

12.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, dura in carica tre esercizi o comunque fino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto e può essere rieletto per un massimo di tre mandati.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

12.2 Il Presidente può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

12.3 Il Consiglio Direttivo nomina anche un Vicepresidente Vicario che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

La firma del Vicepresidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 13

Organo di Controllo e Revisione legale

13.1 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, dall'Assemblea.

13.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile e, ricorrendone i requisiti, possono essere anche nominati tra i soci. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

13.4 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.5 L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

13.6 Salvo quanto previsto dal precedente comma 5, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 14

Il Segretario Generale

14.1 Il Segretario Generale dell'associazione è responsabile della gestione ordinaria, amministrativa ed operativa dell'associazione con compiti di tesoriere, è scelto anche tra i soci dal Consiglio Direttivo che ne determina le funzioni e il compenso.

14.2 Al Segretario può essere delegato il coordinamento comunicativo e di controllo sulle attività in calendario sia verso i soci che verso l'esterno, così come ad altre attività tramite specifiche procure.

Articolo 15

Compensi per le Cariche sociali

15.1 Gli Amministratori e chiunque rivesta cariche sociali, ad eccezione di quanto previsto nel successivo 15.2, svolgono i propri compiti volontariamente e gratuitamente, salvo rimborsi spese per progetti specifici, di volta in volta concordati con la Presidenza nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

15.2 Ai componenti dell'Organo di Controllo, se nominati, possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, nei limiti di cui all'art. 8 del D.Lgs 117/2017.

Articolo 16

Esercizio Finanziario, Bilancio, Utili e avanzi di gestione

16.1 L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo presenta all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente.

Una volta che l'Associazione sarà iscritta al registro Unico del Terzo Settore il bilancio sarà redatto con le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, sarà altresì redatto a cura del Consiglio.

16.2 E' fatto espresso divieto alla Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci e associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 117/2017. Il patrimonio della Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 17

Libri

17. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro dei Soci;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi inviando richiesta scritta alla Presidenza.

Articolo 18

Scioglimento

18.1 L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

18.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo della Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Articolo 19

Rinvio

19. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal codice civile.

Planet Life Economy Foundation

Sede legale: Via Panfilo Castaldi 8

20124 - Milano

Operativa: Alzaia Naviglio pavese 78/3

20142 Milano - tel. 02-39564687

www.plef.org - info@plef.org